



Consiglio regionale della Calabria

Proposta di legge recante:

“MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 13/2002 E 8/1996. MISURE DI EFFICIENTAMENTO E RIDUZIONE DELLE SPESE DEI GRUPPI CONSILIARI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA”.

Il Consigliere regionale

Francesco Afflitto

Proposta di legge
di iniziativa del Consigliere regionale “Movimento 5 Stelle”
Francesco AFFLITTO

“MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 13/2002 E 8/1996. MISURE DI EFFICIENTAMENTO E RIDUZIONE DELLE SPESE DEI GRUPPI CONSILIARI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Le disposizioni contenute nella presente proposta di legge intendono apportare un contributo al contenimento della spesa pubblica destinata al finanziamento dei Gruppi consiliari del Consiglio regionale della Calabria e, nel contempo, inviare un chiaro segnale di cambiamento ai cittadini calabresi per dimostrare che, con un impegno concreto, le spese della politica possono essere gestite più efficacemente e ricondotte all'essenziale. A tal proposito, la presente proposta ha pensato di destinare i risparmi nascenti dalla medesima, ad un fondo speciale, costituito ad hoc, destinato a finanziare interventi in favore di politiche sociali ed emergenze ambientali, di volta in volta, individuati dall'Assemblea legislativa. L'obiettivo è alimentare un clima di fiducia nelle istituzioni e dimostrare ai cittadini che la politica è un servizio e non un mestiere.

Si segnalano, di seguito, le innovazioni contenute nel presente provvedimento normativo.

L'articolo 1 intende apportare modifiche all'articolo 4 della legge regionale 15 marzo 2002, n. 13 (Testo unico della struttura e finanziamento dei Gruppi consiliari). Tale articolo è rubricato (Spese di funzionamento e aggiornamento) e attualmente prevede che, fatti salvi i rimborsi delle spese elettorali previsti dalla normativa nazionale, per le spese organizzative, di funzionamento, di rappresentanza, di aggiornamento e documentazione, riconducibili esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività del Consiglio regionale e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione, è assegnato a ciascun Gruppo consiliare un contributo a carico dei fondi a disposizione del Consiglio regionale il cui importo, al netto delle spese per il personale, è fissato nella misura di euro 5.000,00 (cinquemila/00) per anno per ciascun consigliere iscritto al Gruppo, oltre ad un importo complessivo pari ad euro 0,05 (zero/05) per abitante al fine di tener conto delle dimensioni del territorio e della popolazione residente nella Regione.

La modifica che qui si propone intende ridurre l'importo per ogni consigliere iscritto al Gruppo da euro 5.000,00 (cinquemila/00) ad euro 3.000,00 (tremila/00) a carico dei fondi a disposizione del Consiglio regionale ed a sopprimere l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 13/2002, ovvero quella parte in cui viene destinato ai gruppi consiliari l'importo complessivo pari ad euro 0,05 (zero/05) per abitante in ragione delle dimensioni del territorio e della popolazione residente nella Regione. Il risparmio di spesa annuo complessivo che ne consegue è stimato in circa euro 162.000,00 (centosessantaduemila/00).

Come conseguenza della modifica sopra illustrata, si prevede di sopprimere, per esigenze di coordinamento del testo, l'ultimo periodo del comma 6 dell'art. 4 della l.r. 13/2002, nella parte in cui è stabilito che l'Ufficio di Presidenza ripartisca tra i Gruppi consiliari, nel rispetto

dei principi di eguaglianza e proporzionalità, l'ulteriore somma di cui all'ultimo periodo del comma 1 del presente articolo, ovvero l'importo complessivo pari ad euro 0,05 (zero/05) per abitante.

L'articolo 2 della presente proposta di legge contiene una modifica all'art. 4-bis della l.r. 13/2002, rubricato (Spese per il personale). L'attuale disposizione prevede che il tetto massimo in termini finanziari per la determinazione dell'ammontare complessivo della spesa per il personale dei Gruppi consiliari deve equivalere al costo di un'unità di personale di categoria D, posizione economica 06 (compresi gli oneri a carico dell'Ente, senza posizione organizzativa) per ciascun consigliere regionale. L'attuale spesa è pari ad euro 45.355,60 l'anno per consigliere. Con la presente proposta di legge si vuole ridurre tale budget complessivo a disposizione dei Gruppi consiliari, utilizzando come nuova unità di misura il costo di un'unità di personale di categoria B, posizione economica 03 (compresi gli oneri riflessi a carico dell'Ente), attuando un risparmio di spesa pari a circa complessivi euro 16.255,00 l'anno per consigliere.

L'articolo 3 della presente proposta di legge vuole modificare l'art. 10 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8 (Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale), prevedendo, al comma 3, che le due unità di personale addette alle segreterie particolari, scelte, senza alcun onere aggiuntivo, tra i dipendenti del Consiglio regionale o della Giunta regionale, vengano utilizzate dalla struttura speciale di riferimento per un tempo massimo di 18 ore settimanali e che, per le ore residue, fino al completamento del normale orario di lavoro di 36 ore, debbano prestare servizio presso la struttura burocratica di provenienza, allo scopo di non sguarnire gli uffici del Consiglio o della Giunta regionale e di assicurare la continuità dell'azione amministrativa.

L'articolo 4 contiene una disposizione sulla destinazione dei risparmi di spesa derivanti dall'attuazione della presente legge. Si prevede, infatti, che le somme portate a risparmio dalle disposizioni sopra illustrate confluiscono in un fondo speciale iscritto nel bilancio del Consiglio regionale della Calabria, destinato a favorire politiche sociali e a fronteggiare emergenze ambientali deliberate dal Consiglio regionale medesimo.

Infine, gli articoli 5 e 6 contengono, rispettivamente, disposizioni sulla decorrenza delle norme introdotte dalla presente legge, che si applicano con effetto dalla data della sua entrata in vigore, e sulla clausola di invarianza finanziaria, atteso che dalla presente legge non derivano oneri di spesa a carico del bilancio regionale e che, al contrario, si stima un risparmio di spesa complessivo, per tutti i consiglieri e per tutta la durata della legislatura, di circa 3.294.525,00 euro.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale, per come meglio dettagliato nel seguente quadro di riepilogo, al contrario, dalla sua attuazione si generano i risparmi di spesa di cui all'articolo 1 e all'articolo 2, che, rispettivamente, prevedono di sottrarre a ciascun gruppo consiliare il contributo di euro 0,05 (zero/05) per abitante attualmente previsto dalla l.r. 13/2002, e di ridurre il budget messo a disposizione di ciascun gruppo consiliare per la spesa complessiva per il personale.

Infine, all'articolo 4, si prevede l'istituzione di un fondo speciale con vincolo di destinazione, iscritto nel bilancio del Consiglio regionale, dove confluiscono i risparmi di spesa di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia C o I	Carattere Temporale A o P	Importo
Art. 1	L'articolo reca modifiche ai commi 1 e 6 dell'articolo 4 della l.r. 13/2002. Riduce il contributo per ogni consigliere iscritto al Gruppo da euro 5.000,00 (cinquemila/00) ad euro 3.000,00 (tremila/00) e sottrae a ciascun gruppo consiliare il contributo di euro 0,05 per abitante, attuando un risparmio di spesa complessivo annuo di euro 162.000,00.	//	//	0,00
Art. 2	L'articolo reca modifiche al comma 1 dell'articolo 4-bis della l.r. 13/2002. Riduce il budget a disposizione di ciascun gruppo consiliare per la spesa per il personale, che passa da un tetto massimo di euro 45.355,60 l'anno per consigliere ad un tetto massimo di euro 29.100,60, attuando un risparmio di spesa di euro 16.255,00 l'anno per consigliere.	//	//	0,00
Art. 3	La norma prevede che il personale dipendente venga utilizzato dalla struttura speciale di assegnazione per un tempo massimo settimanale pari alla metà dell'orario di servizio, al fine di non sguarnire totalmente gli uffici amministrativi.	//	//	0,00
Art. 4	La norma prevede che le somme portate a risparmio dalle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 confluiscono in un fondo speciale a destinazione vincolata iscritto nel bilancio del Consiglio regionale.	//	//	0,00
Art. 5	L'articolo contiene disposizioni sulla decorrenza delle norme introdotte dalla presente legge.	//	//	0,00
Art. 6	L'articolo contiene la clausola d'invarianza finanziaria.	//	//	0,00
Art. 7	L'articolo prevede l'entrata in vigore della legge.	//	//	0,00

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo del bilancio di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1. A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

-l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale;

- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista;
- altre forme di copertura

Programma/Capitolo	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Totale
	00	00	00	00

Proposta di legge recante:

“MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 13/2002 E 8/1996. MISURE DI EFFICIENTAMENTO E RIDUZIONE DELLE SPESE DEI GRUPPI CONSILIARI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA”.

Art. 1

(Modifiche all’articolo 4 della l. r. 13/2002)

All’articolo 4 della legge regionale 15 marzo 2002, n. 13 (Testo unico della struttura e finanziamento dei Gruppi consiliari) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) Il comma 1 è sostituito dal seguente: “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, fatti salvi i rimborsi delle spese elettorali previsti dalla normativa nazionale, per le spese organizzative, di funzionamento, di rappresentanza, di aggiornamento e documentazione, riconducibili esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività del Consiglio regionale e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione, è assegnato a ciascun Gruppo consiliare un contributo a carico dei fondi a disposizione del Consiglio regionale il cui importo, al netto delle spese per il personale, è fissato nella misura di euro 3.000,00 (tre-mila/00) per anno per ciascun consigliere iscritto al Gruppo.”;
- b) Il comma 6 è sostituito dal seguente: “L'Ufficio di Presidenza, accertata la costituzione e la composizione dei Gruppi consiliari, assegna i contributi.”.

Art. 2

(Modifica all'art. 4-bis della l.r. 13/2002)

1. Il comma 1 dell'articolo 4-bis della legge regionale 13/2002 è modificato dal seguente:

“1. Facendo salvi i contratti in essere, dalla data di entrata in vigore della presente legge, il tetto massimo in termini finanziari per la determinazione dell'ammontare complessivo della spesa per il personale dei Gruppi consiliari equivale al costo di un'unità di personale di categoria B, posizione economica 03 (compresi gli oneri a carico dell'Ente) per ciascun consigliere regionale. Il personale a qualsiasi titolo comandato o distaccato da amministrazioni pubbliche, allorché funzionalmente collocato a disposizione dei Gruppi consiliari rientra nei limiti del budget individuato per il Gruppo consiliare al quale è assegnato.”.

Art. 3

(Modifica all'art. 10 della l.r. 8/1996)

1. All'articolo 10 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8 (Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) Il primo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: “Due unità di personale addette alle strutture speciali sono scelte tra i dipendenti del Consiglio regionale o della Giunta regionale, ivi inclusi i dipendenti assunti per effetto della legge regionale 29 ottobre 2001, n. 25 (Integrazione alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 8), con oneri a carico del bilancio regionale. Dette unità di personale sono utilizzate dalla struttura speciale di assegnazione per un tempo massimo di 18 ore settimanali e, per le ore residue, fino al completamento dell'orario di lavoro, prestano servizio presso la struttura burocratica di provenienza.”.

Art. 4

(Destinazione dei risparmi di spesa)

1. I risparmi di spesa determinati dalla presente legge confluiscono in un fondo speciale del bilancio del Consiglio regionale della Calabria destinato a finanziare interventi in favore di politiche sociali ed emergenze ambientali deliberati dal Consiglio regionale.

Art. 5

(Decorrenza)

1. Le modifiche introdotte con la presente legge decorrono dalla sua data di entrata in vigore.

Art. 6

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. La presente legge comporta tagli alle spese. Dalla sua attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Calabria.